SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1964

(21ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti »**(652)** **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 281, 282
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 282

« Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione » **(656)** (*D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 282, 287, 288, 289, 290
DONATI, *relatore* . . .282, 286, 287, 288, 289, 290
GRANATA 288
LIMONI 286, 287
MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 287, 288, 289, 290
MORABITO 289
PIOVANO 284
ROMANO 285, 288
SPIGAROLI 286, 287, 289, 290
STIRATI 285

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Moneti e Schiavetti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zampieri e Di Prisco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

P I O V A N O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (652)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti ».

Comunico che la Sottocommissione nominata nella seduta del 9 settembre, riunitasi ieri, non ha esaurito l'esame del provvedimento; pertanto, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato ad una prossima seduta.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione » (656) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Bertè, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan e Titomanlio Vittoria: « Interpretazione autentica degli articolo 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione ».

La Commissione ricorda che nella seduta del 9 scorso il relatore Donati propose il rinvio della discussione di questo disegno di legge per consentire che fosse prima esaminato il disegno di legge n. 733, anch'esso di iniziativa dell'onorevole Leone Raffaele ed altri, che abbiamo proprio ora discusso in sede referente.

Riprendiamo, dunque, la discussione generale.

D O N A T I , *relatore,* Onorevoli colleghi, debbo premettere che il titolo con il quale si presenta questo disegno di legge: « Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione », è piuttosto inadeguato alla portata del provvedimento, perchè, ci sono effettivamente degli articoli che hanno soltanto lo scopo di ribadire, senza possibilità di dubbie interpretazioni, la volontà già espressa chiaramente dal Parlamento nell'approvare la legge n. 831, ma ce ne sono anche altri, due o tre mi pare, profondamente innovativi. Non so, pertanto, se sia opportuno, dal punto di vista della correttezza legislativa, mantenere il titolo nell'attuale formulazione.

In che cosa consiste l'interpretazione autentica? Soprattutto in ciò che viene affermato negli articoli 1 e 4.

Esistono, nella situazione di fatto che si è creata nella scuola italiana, insegnanti di varie materie, ma particolarmente di disegno tecnico, abilitati ad un insegnamento per il quale non hanno il titolo di studio normalmente richiesto per accedere ai concorsi.

Quando furono formulati gli articoli 11 e 12 della legge n. 831 e si parlò di « abilitati », io ritengo che l'intenzione del legislatore fosse quella di riferirsi all'abilitazione e non al titolo di studio che ne rende possibile il conseguimento: titolo che, in alcuni casi, è la laurea, in altri, invece, è un diploma di scuola media superiore. Devo dire, pertanto, che l'interpretazione restrittiva nell'applicazione delle citate norme non è stata effettivamente rispondente a quella che era l'intenzione del legislatore nell'atto in cui votò le norme stesse.

Ora, gli articoli 1 e 4 del presente disegno di legge tendono a precisare, appunto, che gli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione, anche se non congiunto alla laurea o al titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi a cattedre per le quali sono abilitati, hanno il diritto di usufruire dei benefici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 831. Si tratta, in sostanza, di ribadire, senza possibilità di dubbie interpretazioni, la volontà già espressa chiaramente dal Parlamento; ed io sono, pertanto, pienamente d'accordo nell'accogliere i suddetti articoli così come sono stati formulati.

Ho detto che ci sono, poi, degli articoli innovatori, alcuni dei quali, a mio avviso, pienamente giustificati.

È pienamente giustificato l'articolo 2 da un fatto avvenuto dopo la pubblicazione della legge n. 831, cioè dall'unificazione delle abilitazioni all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola media inferiore e superiore, che ha determinato una strana situazione. Nella scuola secondaria superiore, infatti, in conseguenza della disposizione per la quale esiste ormai un'unica abilitazione all'insegnamento sia per i licei che per gli istituti tecnici, si verifica questo: che coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione in un certo periodo, prima che intervenisse l'innovazione, possono insegnare soltanto in un determinato settore di scuole, coloro invece che l'hanno conseguita successivamente sono abilitati all'insegnamento in tutte le scuole dello stesso grado.

Ecco, pertanto, la ragione per cui i proponenti hanno creduto opportuno inserire in questo disegno di legge l'articolo 2 il quale stabilisce appunto, a modifica della legge n. 831, che gli interessati i quali abbiano conseguita l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere con votazione non inferiore ai 7 decimi, possono ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario degli istituti d'istruzione secondaria anche d'ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purchè dello stesso grado.

Si tratta, pertanto, di una norma, che non possiamo considerare interpretativa, ma che, comunque, ritengo logica e doverosa per sanare la situazione derivante dalla modifica di un sistema, verificatasi dopo la pubblicazione della legge n. 831.

Lo stesso discorso dovrei fare per quanto riguarda l'articolo 3. C'è, infatti, un primo comma che ha lo scopo di ovviare ad una omissione, involontaria penso, commessa dal legislatore, cioè alla mancata considerazione del servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica che ormai, a tutti gli effetti, ritengo debbano essere incluse tra gli istituti d'istruzione secondaria.

C'è poi un secondo comma che ha anch'esso la sua ragione di essere per porre rimedio a delle situazioni effettivamente incresciose, imprevedibili, ma purtroppo verificatesi. È avvenuto infatti che tanti istituti, privi di capo istituto, fossero anche privi di qualsiasi insegnante di ruolo che potesse assumere la funzione direttiva. Per forza di cose, l'incarico direttivo è stato dato ad un insegnante fuori ruolo il quale però, avendo fatto il direttore e, quindi, avendo avuto la qualifica come tale e non come insegnante, si è vista preclusa la possibilità di usufruire dei benefici di cui alla legge n. 831.

Abbiamo, infine, un terzo comma che riguarda coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative. Sarebbe il caso, per esempio, dei parlamentari, che sono effettivamente in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni d'ordine politico. Evidentemente, costoro non possono avere una qualifica e poichè questa è uno dei requisiti richiesti per poter beneficiare della legge n. 831, vengono ad esserne danneggiati.

Ora nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, si stabilisce che, in riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 831, per i casi sopra indicati è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento. Si tratta, anche in questo caso, di una norma modificativa della legge n. 831, ma rispondente ad un atto di giustizia e che, pertanto, ritengo doveroso approvare.

Restano da illustrare i due articoli più discussi e discutibili, cioè, l'articolo 5 e l'articolo 6.

Debbo premettere, intanto, che l'articolo 5 ha un difetto di formulazione, là dove, nella penultima riga, si dice: « gli insegnanti tecnico pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale ». Il termine « istituti », in sostanza, non ha alcun significato o può averne tanti, ma quali essi siano non è facile comprenderlo. Non ci si può riferire agli istituti professionali, perchè si dice « istituti e scuole di avviamento professionale ». D'altra parte, non esistono altri istituti professionali se non quelli che oggi conosciamo come tali, vicino ai quali però permangono delle scuole tecniche; quindi, non si capisce perchè gli uni debbano essere inclusi e le altre no. Esistono istituti di altro

ordine: quelli tecnici, industriali, commerciali eccetera. In definitiva, a quali ci si riferisce? Evidentemente, si pone l'esigenza di un chiarimento.

A proposito di questo articolo si pone il problema della connessione con il disegno di legge n. 733 di cui parlavamo in sede referente. Gli insegnanti di cui all'articolo 5 in esame, a parte l'esigenza di chiarimento di cui parlavo, avranno una precedenza assoluta rispetto a quelli della legge n. 733, perchè usufruiranno dell'articolo 11 della legge n. 831, lasciando agli altri i posti residui. Questo avviene perchè mentre gli uni sono settedecimisti, gli altri non lo sono, e quindi pare logico che si debba dare una preferenza ai settedecimisti nei confronti di quelli che questa qualifica non hanno; ma molto spesso per gli insegnanti tecnico-pratici non esistono vere e proprie abilitazioni e quindi la distinzione fra settedecimisti e non settedecimisti non ha fondamento. Quindi coloro che comunque potranno fruire dell'articolo 5 avranno un vantaggio consistente nei confronti di coloro che potranno fruire solo della legge n. 733; su questo richiamo l'attenzione della Commissione e confermo che un articolo del genere deve essere esattamente chiarito nella sua portata e nel suo significato.

Circa l'articolo 6, credo, siamo tutti d'accordo nel riconoscere che una legge non può dire che coloro che due o tre anni fa immaginarono ciò che questa legge avrebbe stabilito abbiano ora diritti, negati a coloro che questa previsione non hanno fatto. Occorre in altre parole un comma aggiuntivo che precisi che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro cui la presente legge si riferisce.

Questo dunque è il mio parere sul disegno di legge, con le perplessità cui ho accennato, alle quali devo aggiungerne una relativa all'articolo 1; esso ha bisogno di una piccola correzione formale, particolarmente per quel che riguarda gli ex combattenti, in modo che sia chiarissimo che anche per loro, come per gli altri, l'abilitazione, comunque conseguita, anche senza il possesso della laurea è valida; perchè non è logico che neghiamo loro quello che concediamo ai non combattenti; questa non è, nè la nostra intenzione, nè quella della Camera dei deputati.

P I O V A N O . La relazione del collega Donati è riuscita a sintetizzare una serie di problemi che hanno duramente impegnato l'altro ramo del Parlamento in un comitato ristretto che tenne parecchie sedute e che riuscì, finalmente, a trovare un punto d'accordo pressochè totale. Per questo penso che sia possibile arrivare allo stesso risultato anche in questa sede; bisogna però che chiariamo quelle perplessità che giustamente ha messo a fuoco il relatore.

Per quanto mi riguarda i dubbi non sorgono tanto per l'articolo 1 che si può facilmente chiarire, quanto piuttosto per gli ultimi due articoli che effettivamente hanno creato dei problemi abbastanza complicati.

La questione è sorta quando il Ministero si è trovato ad applicare le disposizioni previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e sono stati messi nei ruoli 112 insegnanti non in possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi. Gli insegnanti tecnico-pratici che erano in servizio negli anni 1959-60 e 1960-61 in cattedre relative a discipline del tutto diverse dal loro titolo di studio, negli istituti di istruzione tecnica, artistica e di avviamento, potevano avvalersi delle possibilità offerte dalla legge, mentre tali possibilità non erano state riconosciute ad un grandissimo numero di altri insegnanti che, pur essendo in possesso del titolo di studio, avevano la qualifica e la funzione di tecnico-pratici. Evidentemente c'è stato qualcuno dei 112 che a furia di premere negli uffici del Ministero ha avuto determinate indicazioni che lo hanno portato ad interpretare le disposizioni di legge in forma abnorme; così questi hanno presentato una domanda che era assolutamente impresentabile, questa domanda è stata accettata e sono entrati in ruolo, mentre sono stati esclusi gli altri che, interpretando la legge come si doveva interpretare, non hanno avuto l'ardire di fare domanda. Noi, adesso, vogliamo provvedere ad una situazione che si è creata, non tanto per responsabilità del legislatore, quanto per un gioco della fortuna. Per correggere, almeno in parte, la si-

tuazione che si è determinata vorrei presentare, anche a nome del mio Gruppo, un emendamento aggiuntivo all'articolo 5 che ha riflessi anche sull'articolo 6.

Con questo emendamento si propone di aggiungere alla fine dell'articolo 5, il seguente testo:

« ...nonchè gli insegnanti tecnico-pratici i quali, pur essendo sforniti del titolo specifico, ottennero, in applicazione dei decreti legislativi 7 maggio 1948 nn. 1277 e 1278, il giudizio di idoneità e la conseguente nomina a tempo indeterminato.

Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, potranno presentare domanda per essere ammessi ai benefici contemplati dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore ».

A me pare che con questa dizione si possano risolvere i dubbi esposti dal collega Donati e che sono poi di tutta la categoria.

Oltre a questo bisognerebbe anche riaprire i termini affinchè coloro che hanno i requisiti prescritti possano essere collocati in graduatoria.

Questo emendamento non tiene conto delle perplessità sollevate dal relatore in merito alla dizione di « istituti e scuole di avviamento professionale », obiezione che va valutata attentamente.

Perciò pregherei il collega Donati di tradurre in un emendamento questi suoi rilievi, nel quale vorrei pregarlo di includere anche il mio.

STIRATI. Mi pare dagli interventi che qui si sono succeduti che la Commissione intenda apportare delle modifiche sostanziali agli articoli 5 e 6.

Anche il nostro Gruppo ha pronto un emendamento aggiuntivo all'articolo 6. Se gli stessi legislatori hanno dovuto riconoscere la scarsa chiarezza della legge, come possiamo pretendere che gli interessati fossero dotati di una eccezionale dose di preveggenza? Quindi siamo d'accordo per un emendamento che potrebbe essere concordato, allo scopo di riaprire i termini per coloro che non furono preveggenti.

Io lo formulerei così:

Art. 6, comma secondo aggiuntivo:

« Gli insegnanti che non hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e dimostrino che si trovavano in possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti dai precedenti articoli della presente legge, qualora avanzino le domande stesse, corredate dalla prescritta documentazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno inclusi in ulteriori graduatorie suppletive a quelle stabilite dal comma precedente, secondo le modalità richieste dal comma stesso ».

ROMANO. Vorrei aggiungere a quanto ha detto il collega Piovano che la proposta di legge non può essere approvata così com'è, in quanto dobbiamo approvare un'emendamento, all'articolo 1, che chiarisca che l'abilitazione, comunque conseguita, anche senza la laurea, è valida per gli ex combattenti.

Mi pare invece vi sia, da parte del Governo, un orientamento contrario ad accettare proposte che comportino la variazione delle graduatorie, e questo è stato espresso chiaramente in sede di Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati, quando è stato presentato un emendamento analogo a quello che proponiamo qui all'articolo 5; l'emendamento è stato respinto pur avendo la Commissione, nella sua totalità, condivisa l'opportunità di introdurre una norma innovativa delle graduatorie per gli insegnanti tecnico-pratici.

Nella seduta del 31 gennaio, alla Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato Magrì, mentre si è dichiarato favorevole a chiarire i punti controversi della legge numero 831, ha raccomandato però di fare in modo che queste interpretazioni avessero efficacia *ex nunc*, allo scopo di non scompaginare le graduatorie già elaborate.

Questa preoccupazione, manifestata dal Sottosegretario di Stato, è diventata un po' la preoccupazione di tutta la Commissione pubblica istruzione della Camera, la quale ha respinto, perciò, qualsiasi emendamento

che comportasse una modificazione delle graduatorie già elaborate.

Ora, i casi sono due: o riteniamo che qui si tratta soltanto di una interpretazione autentica della legge n. 831, oppure abbiamo tutti la convinzione che il presente disegno di legge non sia semplicemente interpretativo, ma per molti aspetti anche innovativo; in questo secondo caso, dobbiamo abbandonare ogni preoccupazione e consentire che siano riaperti i termini per la presentazione di ulteriori domande.

S P I G A R O L I . Desidero fare presente l'opportunità che si proceda all'approvazione, anche perchè mi sembra di avere accertato, a proposito degli insegnanti tecnico-pratici, che non si crea effettivamente la situazione pleonastica che si temeva, in quanto l'articolo 22 prevede due categorie di insegnanti tecnico-pratici che possono beneficiare dell'articolo stesso: quelli che erano in servizio negli anni 1959-60 e 1960-61 e quelli, per i posti rimanenti, che hanno cinque anni di anzianità di servizio. Mi sembra, quindi, che nel complesso non si crei una norma superflua rispetto al disegno di legge n. 733.

Desidero altresì far presente che condivido l'emendamento per i reduci e gli ex combattenti; e che ho presentato un ulteriore emendamento per le insegnanti tecnico-pratiche che non hanno potuto partecipare ai concorsi perchè escluse in virtù delle leggi fasciste, come il decreto 28 novembre 1934. Io chiedo che venga data loro la precedenza assoluta: si tratta di tre o quattro persone che meritano questa agevolazione la quale risponde ad un atto di doverosa riparazione.

L I M O N I . Condivido il parere espresso dal relatore per quanto concerne gli articoli 2, 3 e 4. Mi permetto di fare osservare, in linea generale, che l'articolo 1 mi risulta non molto chiaro nelle sue finalità e vorrei, pertanto, che prima di procedere all'approvazione, fossero dati alcuni chiarimenti.

In altri termini, io mi pongo questa domanda: a beneficio di chi è indirizzato l'articolo 1? Non certamente a beneficio degli insegnanti tecnico-pratici.

D O N A T I , *relatore*. A beneficio degli insegnanti di disegno tecnico!

L I M O N I . Abbiate pazienza; che cosa dice l'articolo 1? Dice che « il titolo di abilitazione all'insegnamento, di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli eccetera ».

Ora, che cosa stabilisce espressamente la citata legge n. 542? Stabilisce quanto segue: « Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, congiunte a norma del regolamento, approvato con decreto 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale.

Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale ».

Ora, secondo me, coloro che si intendono favorire con l'articolo 1 di questo disegno di legge, non sono tanto gli insegnanti tecnico-pratici, quanto piuttosto coloro che ottennero l'abilitazione possedendo un titolo di studio insufficiente per essere ammessi all'esame di abilitazione e di concorso.

E chi sono costoro? Quanti sono? C'è ancora qualche esemplare di così rara specie?

Sono coloro che, ai sensi del decreto 27 gennaio 1933, n. 153, non avendo la laurea, ottennero di essere abilitati all'insegnamento della lingua italiana, geografia, matematica, scienze, eccetera, nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale. Sono coloro, per esempio, che avevano il diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia, geografia, degli istituti superiori di magistero; diploma di filosofia e pedagogia conseguiti negli istituti superiori di magistero; licenza fisico-matema-

tica; diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o addirittura designazione del Consiglio regionale scolastico per i maestri.

S P I G A R O L I . Tutte persone, insomma, che non esistono più perchè già morte.

L I M O N I . Appunto, è quello che volevo dire. Ne conobbi infatti uno, che insegnò fracese in uno di questi corsi, ma è già morto anche lui.

La norma insomma rischia di non avere campo di applicazione per mancanza di interessati.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Al senatore Limoni faccio osservare che l'articolo è certamente necessario per gli ex combattenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituiti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita.

S P I G A R O L I . Propongo di aggiungere alla fine dell'articolo 1 le parole: « anche se non congiunta a laurea ».

R O M A N O . Mi pare di aver letto in una circolare inviata dall'Associazione degli invalidi civili per causa di guerra che questa categoria non sarebbe compresa nella dizione « ex combattenti e assimilati »; si chiedeva perciò che essi fossero esplicitamente citati nell'articolo 1. Proporrei quindi di aggiungere dopo le parole « per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, e per i perseguitati politici e razziali » le altre: « e per gli invalidi civili per causa di guerra ».

D O N A T I , *relatore.* Indubbiamente l'obiezione mossa dal senatore Limoni a questo articolo in sede di discussione generale va attentamenmte studiata. Vi sono insegnanti di disegno tecnico, che sono periti industriali abilitati all'insegnamento del disegno tecnico in virtù non ricordo più di quale legge. Tuttavia essi non dispongono del titolo normalmente richiesto per l'insegnamento del disegno tecnico, che è la laurea in ingegneria. Ecco perchè il concetto di abilitazione, disgiunto da quello di laurea, sarebbe per tale categoria di piena soddisfazione. In realtà, i posti sono attualmente scoperti perchè ingegneri che si dedichino a questo campo di insegnamento non se ne trovano. Le cattedre sono difatti coperte da periti industriali abilitati all'insegnamento del disegno tecnico. Essi, e lo stesso sindacato, ritenevano che l'articolo 1 del disegno di legge dei deputati Leone Raffaele e altri sanasse tale posizione. Dico francamente che anch'io avevo ritenuto che fosse così. Di fatto, però si fa riferimento al primo e secondo comma dell'articolo unico della legge 13 luglio 1954, n. 542, i quali si riferiscono alla abilitazione specifica. Come dire che proprio quelli che avremmo interesse (parlo dello Stato) ad inserire nei ruoli, per coprire posti vacanti, non fruirebbero dei vantaggi del nuovo provvedimento. Ne consegue, evidentemente, che dovremmo modificare la dizione dell'articolo, sopprimendo il riferimento alla legge 13 luglio 1954, n. 542 che limiterebbe la portata delle nuove disposizioni. In tal caso, qualunque titolo di abilitazione, conseguito a norma delle vigenti leggi avrebbe valore anche logico, perchè se lo Stato, ad un certo momento, con una mano abilita un individuo ad un inse-

gnamento, non può, con l'altra mano, togliere tale concessione, ossia impedire l'accesso ad una cattedra che contempla l'esercizio dell'abilitazione stessa.

Sono poi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Spigaroli tendente ad aggiungere le parole: « anche se non congiunta a laurea ». Infatti, senza tale precisazione si avrebbe che un non combattente potrebbe accedere alla cattedra con la sola abilitazione, mentre a un combattente si richiederebbe anche la laurea.

G R A N A T A . Non vorrei che, sopprimendo il riferimento al primo e al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 luglio 1954, n. 542, determinassimo automaticamente la possibilità di accedere, con la semplice abilitazione, a concorsi per cattedre per le quali è effettivamente richiesta la laurea. Ossia, tanto per fare un esempio, non vorrei che, togliendo la limitazione, un abilitato magistrale potesse partecipare ad un concorso per il quale sia comunque richiesta, oggi come oggi, la laurea. Perciò consiglierei il senatore Donati di approfondire l'esame dei due commi dell'articolo unico della legge n. 542 del 1954.

D O N A T I , *relatore* È chiaro che se si tratta di un abilitato all'insegnamento del latino, può concorrere alla relativa cattedra, solo chi possiede la laurea.

G R A N A T A . Allora bisogna specificare.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Devo dire che mi ero già prospettato le difficoltà ora emerse. In linea di massima, il Governo non sarebbe contrario alla soppressione dell'inciso riferentesi al primo e secondo comma dell'articolo unico della legge 13 luglio 1954, numero 542; debbo peraltro far rilevare la opportunità di procedere veramente *per ignes* in una materia tanto delicata e complicata e, quindi, ad evitare che l'altro ramo del Parlamento debba poi rimodificare il testo, chiedo mi si consenta, prima della definitiva approvazione, un ulteriore approfondimento del problema. Non vorrei, infatti, che dalla soppressione di alcune parole derivassero conseguenze che al momento non siamo in grado di valutare. In sede di formulazione definitiva, si dovrebbe poi procedere ad uno spostamento puramente formale di concetti, proprio perchè condivido largamente la preoccupazione espressa dal senatore Granata e, quindi, vorrei fosse ben chiaro che per abilitazione all'insegnamento si intende quella di cui è cenno all'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Ciò allo scopo di evitare che scaturiscano altri equivoci.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia il caso di lasciare in sospeso la votazione dell'articolo in discussione e di passare all'esame di quelli successivi.

R O M A N O . Dal momento che si rinvia la votazione del presente articolo, vorrei pregare il rappresentante del Governo di approfittarne per accertare se la formula « ex combattenti e assimilati » comprenda anche gli invalidi di guerra. Avevo detto, prima, invalidi civili di guerra, ma, adesso che ricordo bene, si tratta di invalidi di guerra in generale, perchè è possibile che un militare, il quale non si trovava in zona di operazioni, sia diventato invalido e che non sia stato riconosciuto combattente appunto perchè non era in zona di operazioni. Ecco allora che la dizione comprensiva di tutti i casi dovrebbe essere « invalido per causa di guerra », così da comprendere gli invalidi sia civili che militari per causa bellica. Il rappresentante del Governo potrebbe effettuare accertamenti, per stabilire se tali invalidi siano o no compresi nella dizione « ex combattenti ed assimilati ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Farò i necessari accertamenti.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, l'ulteriore esame dell'articolo 1 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 2.

Agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere conseguita con votazione non inferiore ai 7 decimi è valida per ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria anche di ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purchè dello stesso grado.

D O N A T I , *relatore*. Per mia informazione e nel timore di una ingiustizia, desidererei sapere se le modifiche apportate nel settore delle abilitazioni investano soltanto le lingue straniere e non anche altri settori. Mi spiego: noi qui concediamo giustamente agli insegnanti di lingue straniere, in conseguenza delle modificazioni verificatesi nel sistema delle abilitazioni, di accedere a un ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità si riferisce, anche se di ordine diverso, purchè dello stesso grado. Ma, in altri settori, tecnici, letterari, artistici, il sistema delle nuove abilitazioni ha subìto modificazioni assimilabili a quelle di cui ci stiamo occupando? La preoccupazione è legittima, in quanto è evidente che concedendo un beneficio agli uni dobbiamo concederlo anche agli altri, oppure negarlo a entrambi. Io ritengo che sia giusto concederlo, ma a tutti. Ecco perchè è indispensabile sapere se vi siano altre disposizioni che abbiamo modificato il sistema che vigeva, nel settore delle abilitazioni, quando è stata approvata la legge n. 831.

P R E S I D E N T E . Anche questo è un motivo valido per rinviare ad altra seduta la deliberazione su questo articolo. Se non vi sono osservazioni la deliberazione dell'articolo 2 è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 3.

Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

M O R A B I T O . Praticamente, si viene a stabilire che il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò, solo agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, come è chiaramente detto nel primo comma dell'articolo in esame.

S P I G A R O L I . Sorge comunque il problema dei presidi di ruolo, molti dei quali, in servizio nelle scuole medie inferiori, non hanno potuto partecipare ai concorsi per cattedre superiori, oppure vi hanno partecipato ma non hanno visto valutato il loro servizio di capi d'istituto. È evidente che se tale servizio viene valutato per i presidi non di ruolo, a maggior ragione dovrebbe esserlo per quelli di ruolo; altrimenti creeremmo una sperequazione.

D O N A T I , *relatore*. Qui si tratta di valutare la qualifica, non il servizio.

S P I G A R O L I . No, perchè l'articolo si riferisce esplicitamente al servizio prestato. Conosco personalmente molti presidi di scuola media inferiore che non hanno partecipato a concorsi per cattedre di scuola media superiore proprio perchè il loro servizio non sarebbe stato valutato. Eppure, presidi di ruolo nelle medie inferiori che preferirebbero andare nelle scuole me-

die superiori ve ne sono tanti. Basterebbe allora, a mio avviso, aggiungere alle parole « capo di istituto incaricato » le parole « e di ruolo ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 non contempla i capi d'istituto, in quanto dice: « Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio . . . ».

D O N A T I , *relatore.* L'articolo 11 si riferisce sempre a insegnanti che hanno svolto la funzione di capo di istituto.

S P I G A R O L I . Non insisto nello emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Giunti a questo punto, ritengo sia opportuno un rinvio della discussione, onde consentire l'approfondimento e la risoluzione dei problemi emersi.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari